



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
VIA GRAMSCI, 561 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

N. 4 DEL 27/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio alle ore 12:00 presso la sala riunioni della sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	QUOTE	Presenti	
				SI	NO
Azienda USL Toscana Centro	Andrea Francalanci	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Stefano Pelagatti	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Lorenzo Ballerini	Delegato	14,82%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Matteo Gorini	Delegato	6,47%	X	
Comune di SCANDICCI	Andrea Franceschi	Delegato	16,25%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla Sanquerin	Delegato	15,72%	X	
Comune di SIGNA	Giampiero Fossi	Delegato	6,16%	X	
Comune di VAGLIA	Sabrina Curradi	Delegato	1,63%	X	

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario, della dott.ssa Natalia Giachetti;

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 100% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato

L'ASSEMBLEA

Visti gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;

Dato atto del recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 29.12.2017 a far data dal 1.1.2018;

Visto l'art. 62, commi 1, 2 e 6 del D.lgs. 36/2023 a mente del quale "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni



**Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest**
VIA GRAMSCI, 561 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. [...]

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata [...]

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante”;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 32/2019 (lettera così modificata dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e da altre disposizioni di legge successive) a mente del quale *“Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

Considerato che la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, essendo una stazione appaltante al momento non qualificata, per lo svolgimento degli affidamenti di importo superiore alle soglie previste dal comma 1 dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, necessita di ricorrere a una centrale di committenza qualificata o a una stazione appaltante qualificata;

Visto l'art. 100 della Legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., a mente del quale Estar è l'ente *“istituito per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie [...], degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute”;*



**Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest**
VIA GRAMSCI, 561 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Visto il comma 3bis dell'art. 101 della Legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., a mente del quale Estar *“può svolgere procedure di gara per l'affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle società della salute”*;

Considerato che i contratti di appalto stipulati dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest hanno oggetto in via prevalente Servizi di natura socio-assistenziale, Servizi residenziali, Servizi semiresidenziali e Servizi domiciliari normativamente diversi da Servizi di natura socio-sanitaria citati dal suddetto comma 3bis dell'art. 101 della Legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

Vista la nota della Regione Toscana prot. prot. 72887 del 10 giugno 2016 in cui si dà atto che *“siano le nuove aziende sanitarie, previa intesa tra quest'ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati, a svolgere, con le relative risorse, le procedure di gara per l'affidamento dei servizi socio-sanitari (art. 101 co. 3 bis).*

Tale indicazione riguarda quindi tutte le procedure non ancora avviate da Estar, relative a servizi socio-sanitari, indipendentemente dalla modalità di affidamento e svolgimento del servizio, quali:

- *Servizi residenziali (per i quali si ricorda che non si applica la clausola "vuoto per pieno")*
- *Servizi semiresidenziali*
- *Servizi domiciliari*
- *in generale tutti i servizi ad alta integrazione socio-sanitaria svolti in favore di anziani, disabili, minori e per la salute mentale o per altre categorie di soggetti svantaggiati”*;

Considerato che in data 29/06/2023 la Provincia di Pistoia ha ottenuto la qualificazione di livello SF1 per gli affidamenti di servizi e forniture e di livello L1 per gli affidamenti di lavori;

Considerato che in data 11/07/2023, la Provincia di Pistoia, con Deliberazione n.49/2023, ha approvato la *“Convenzione per la gestione delle attività della stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza”*;

Considerato che in data 09/02/2024 la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ha comunicato via PEC alla Provincia di Pistoia *“la volontà di procedere alla sottoscrizione della convenzione approvata con Deliberazione n. 49/2023”*;

Considerato che la spesa trova copertura economica nel bilancio 2024 e pluriennale 2024-2026; con le modalità previste dallo Statuto della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con votazione unanime;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'adesione alla convenzione per lo svolgimento delle procedure di gara allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
3. di autorizzare il Direttore Andrea Francalanci a firmare la Convenzione e tutti i documenti correlati, inclusi eventuali emendamenti formali;



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
VIA GRAMSCI, 561 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

4. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Pistoia;

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti